

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 22/2004****del 19 marzo 2004****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 3/2004 del 6 febbraio 2004 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1490/2003 della Commissione, del 25 agosto 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 (regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente trattino:

«— **32003 R 1490**: regolamento (CE) n. 1490/2003 della Commissione del 25 agosto 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, pag. 3).»*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 1490/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 116 del 22.4.2004, pag. 44.⁽²⁾ GU L 214 del 26.8.2003, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.